

Regione Abruzzo

Dipartimento lavoro-sociale

Direttore dott. Claudio Di Giampietro
claudio.digiampietro@regione.abruzzo.it;
dpf@regione.abruzzo.it

Servizio di programmazione sociale

Dirigente Dott. Raimondo Pascale
raimondo.pascale@regione.abruzzo.it;
Referente Dott.ssa Katiuscia Di Meo
katiuscia.dimeo@regione.abruzzo.it;

Regione Basilicata

Dipartimento Politiche della Persona

Ufficio Terzo Settore

Dirigente Generale: Ernesto Esposito
ernesto.esposito@regione.basilicata.it
Referente dott.ssa Mariangela Stolfi;
mariangela1.stolfi@regione.basilicata.it;

Regione Calabria

Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie

Dirigente Generale: Francesco Bevere
Dirigente Settore Politiche Sociali Saveria Cristiano
s.cristiano@regione.calabria.it

Struttura Dirigente Generale

Renato Gaspari
renato.gaspari@regione.calabria.it

Matteo Belgio

responsabile di procedimento
m.belgio@regione.calabria.it
politichesociali.salute@pec.regione.calabria.it
dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
dgtutelasalute@regione.calabria.it

Regione Campania

Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie

Direttore Generale: Maria Somma

dg.500500@regione.campania.it

UOD Terzo settore, servizio civile e sport

Dirigente: Beatrice Zeuli

beatrice.zeuli@regione.campania.it

Regione Emilia Romagna

Servizio Politiche per l'integrazione sociale, il contrasto alla povertà e terzo settore

Dirigente: Monica Raciti

mraciti@regione.emilia-romagna.it

segrspa@regione.emilia-romagna.it

Responsabile promozione e valorizzazione del ruolo dei soggetti del Terzo settore: Mario Ansaloni

mario.ansaloni@regione.emilia-romagna.it

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità

Direttore Centrale: Gianna Zamaro

salute@regione.fvg.it

Servizio Politiche per il Terzo settore

Direttore: Raoul Bubbi

raoul.bubbi@regione.fvg.it

Regione Lazio

Direzione Regionale per l'inclusione Sociale

Direttore Regionale: Ornella Guglielmino

oguglielmino@regione.lazio.it

Dott.ssa Del Borrello Giuditta: Dirigente Area Affari Generali – Direzione regionale per l'inclusione sociale

gdelborrello@regione.lazio.it;

Funzionario referente: Giuseppina Divona

mgdivona@regione.lazio.it;

direzioneinclusionesociale@regione.lazio.it

fnigro@regione.lazio.it;

Regione Liguria

Dipartimento salute e servizi sociali

Dirigente responsabile: Francesco Quaglia

dirigen.sanita@regione.liguria.it

Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità

Dirigente: Maria Luisa Gallinotti

marialuisa.gallinotti@regione.liguria.it

Funzionario referente

maurizio.larocca@regione.liguria.it;

Regione Lombardia

Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità

Direttore Generale: Giovanni Daverio

giovanni_daverio@regione.lombardia.it

Struttura Interventi e Unità di Offerta Sociale e Terzo settore

Dirigente: Davide Sironi

davide_sironi@regione.lombardia.it

Regione Marche

Servizio Politiche Sociali e Sport

Responsabile: Giovanni Santarelli

giovanni.santarelli@regione.marche.it

Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo Settore

Responsabile: Maria Elena Tartari

maria.elena.tartari@regione.marche.it

Regione Molise

Dipartimento III Valorizzazione del Capitale Umano

Direttore Generale: Claudio Iocca

dipartimento3@regione.molise.it

iocca.claudio@mail.regione.molise.it;

Servizio Programmazione delle Politiche Sociali

Direttore di Servizio: Alessandro Cappuccio

cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it

Regione Piemonte:

Direzione Sanità e Welfare

Direttore: Fabio Aimar

sanita@regione.piemonte.it

Settore: Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

Responsabile: Antonella Caprioglio

antonella.caprioglio@regione.piemonte.it

Referente: Gaetano Baldacci

gaetano.baldacci@regione.piemonte.it

Regione Puglia

Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti

Direttore di Dipartimento: Vito Montanaro

direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it

Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali

Dirigente: Antonio Mario Lerario

am.lerario@regione.puglia.it

Serenella Pascali

s.pascali@regione.puglia.it

terzosettore.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

Regione Sardegna

Direzione Generale delle Politiche sociali

Servizio programmazione sociale e organizzazione

Direttore dott.ssa Francesca Piras

Servizio terzo settore e supporti direzionali

Dirigente dott.ssa Savina Ortu

saviortu@regione.sardegna.it

Funzionario responsabile del Settore RUNTS, affari legali e istituzionali

Dott.ssa Loredana Zedda

lzedda@regione.sardegna.it

Regione Sicilia

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali

Regione Sicilia

Dirigente Generale: Dott. Rosolino Greco

dgsociale@regione.sicilia.it

Dipartimento per il Terzo settore - Servizio 5

Dirigente: ad interim Licia Guastella

licia.guastella@regione.sicilia.it

famiglia.violenzadigenere@regione.sicilia.it

Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali Regione Sicilia – Servizio 6

Referente: Dr. Antonino Maggio

antonino.maggio@regione.sicilia.it

Regione Toscana**Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale**

Direttore: Carlo Rinaldo Tomassini

carlorinaldo.tomassini@regione.toscana.it**Settore Welfare e Sport**

Responsabile: Alessandro Salvi

alessandro.salvi@regione.toscana.it

Referente: Stefano Lomi

stefano.lomi@regione.toscana.it**Regione Umbria****Direzione regionale Salute e Welfare**

Direttore: Claudio Dario

cdario@regione.umbria.it**Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria. Economia sociale e terzo settore**

Responsabile: Alessandro Maria Vestrelli

Terzo settore e Economia sociale

Responsabile: Anna Lisa Lelli

alelli@regione.umbria.it**Regione Valle d'Aosta****Dipartimento Politiche Sociali**

Coordinatrice: Gabriella Furfaro

g.furfaro@regione.vda.it**Politiche per l'inclusione e l'integrazione sociale**Referente: a.guarda@regione.vda.it;

Katia Zanello

k.zanello@regione.vda.it**Regione Veneto****Direzione Servizi Sociali**

Direttore: Fabrizio Garbin

servizi.sociali@regione.veneto.it**Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale**

Direttore: Maria Carla Midena

servizi.sociali@regione.veneto.it**Provincia Autonoma di Trento****Ministero del Lavoro e delle Politiche****Sociali** - Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

IL DIRETTORE GENERALE

Via Flavia 6, 00187 ROMA

Tel. 06.4683.5001

Pec: dgTerzosettore@pec.lavoro.gov.itMail: dgTerzosettore@lavoro.gov.itwww.lavoro.gov.it

Dipartimento Salute e Politiche Sociali

Responsabile: Giancarlo Ruscitti

dip.salute@provincia.tn.it

Servizio Politiche Sociali

Responsabile: Federica Sartori

serv.politichesociali@provincia.tn.it

ufficio.qualita@provincia.tn.it

Provincia Autonoma di Bolzano

Ufficio Affari di Gabinetto

Direttrice d'Ufficio: Judith Notdurfter

judith.notdurfter@provincia.bz.it

Ufficio Relazioni estere e Volontariato

Relazioniestere.volontariato@provincia.bz.it

Roman.Fuchs@provinz.bz.it

Forum Nazionale del Terzo Settore

forum@forumterzosettore.it

direttore@forumterzosettore.it

CSV Net

segreteria@csvnet.it

presidente@csvnet.it

direttore@csvnet.it

e, p.c.

Ufficio Legislativo

ufficiolegis@lavoro.gov.it

**Commissione politiche sociali della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome**

commissionepolitichesociali@regione.molise.it

cappuccio.alessandro@mail.regione.molise.it

Oggetto: Reti associative. Portata applicativa delle norme in materia, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali.

L'articolo 4, comma 1 del d.lgs. n.117/2017 ("Codice del Terzo settore") annovera tra le tipologie particolari di enti del Terzo settore ("ETS") le reti associative.

Le relative disposizioni, in coerenza con l'impianto codicistico, il quale colloca nel titolo V specifiche norme per ciascuna delle categorie di enti aventi "disciplina particolare" (art. 3, comma 1),

**Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali** - Direzione Generale del Terzo settore e
della responsabilità sociale delle imprese

IL DIRETTORE GENERALE
Via Flavia 6, 00187 ROMA
Tel. 06.4683.5001

Pec: dgTerzosettore@pec.lavoro.gov.it
Mail: dgTerzosettore@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

sono contenute nell'articolo 41 del Codice; esse, attraverso l'individuazione di alcuni elementi di specialità, consentono di differenziare – sia pure con modalità peculiari di questa tipologia di enti - la fattispecie in parola sia dagli altri ETS “tipizzati” sia dal modello generale di ETS non riconducibile ad una delle categorie specifiche.

Il rinvio effettuato dall'articolo 41 comma 6 del Codice all'articolo 1, comma 1, lett. d) della legge 16 marzo 2017, n. 30, consente da ultimo di individuare, quali ulteriori disposizioni in materia di reti associative, quelle di cui all'articolo 33, in particolare ai commi 3 e 4 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”.

1. NATURA E FINALITA' DELLE RETI ASSOCIATIVE

Le norme sopra richiamate qualificano le reti associative sia sotto il profilo dimensionale, distinguendo tra reti associative “tout court” [articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice del Terzo settore, articolo 33, comma 3, lettera a) del Codice della protezione civile] e reti associative nazionali [comma 2 del Codice del Terzo settore, articolo 33, comma 3, lettera b) del Codice della protezione civile], sia sotto quello delle attività [articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 3 nonché comma 6 del Codice del Terzo settore, con specifico riferimento alle reti associative di protezione civile]. Riguardo a quest'ultimo aspetto, giova sottolineare che il legislatore non ha inteso individuare, con riferimento alle reti associative, ulteriori tipologie di attività di interesse generale rispetto a quelle elencate nell'articolo 5, comma 1 del Codice, in quanto l'oggetto sociale tipico delle reti associative si può ricondurre alle lettere i) (“attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) e m) (“servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore”, applicabile, beninteso, quando la composizione della base associativa della rete rispetti la soglia indicata dalla richiamata lettera m) del citato articolo 5. Più in generale, l'oggetto sociale delle reti, come identificato dal menzionato articolo 41, può essere considerato come una modalità di esercizio ed implementazione delle attività di interesse generale degli associati alla rete medesima, come tale sussumibile nell'ambito applicativo del medesimo articolo 5. Resta naturalmente ferma la possibilità che la rete associativa svolga direttamente le ulteriori attività di interesse generale in esso tipizzate.

Con specifico riferimento alla materia dei controlli, infatti, questi ultimi, ove posti in essere dalle reti associative, acquisiscono una valenza di promozione dell'autocontrollo e assistenza tecnica alla *governance* dell'ente, più difficilmente ipotizzabile nei controlli a cura dell'Ufficio del RUNTS, che pur operanti nel medesimo ambito, quello di cui all'articolo 93, comma 1, lettere a), b) e c), possono avere specifici profili sanzionatori di cui agli articoli 91 e 48, comma 5 del CTS.

È appena il caso di evidenziare come tale profilazione soggettiva degli ETS trovi poi una ulteriore, significativa corrispondenza nell'articolazione strutturale del RUNTS, ove a ciascuna delle prime sei sezioni corrisponde una categoria tipizzata di ETS, mentre la settima sezione ricomprende la cd. “categoria residuale” cui appartengono quelle organizzazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie particolari di ETS previste e specificamente disciplinate dal legislatore, pur avendo titolo per rientrare nella definizione generale di ETS, riportata nel sopra menzionato articolo 4, comma 1.

L'introduzione della rete associativa, quale ETS costituito in forma tipica, nel quadro di norme recato dal Codice, testimonia l'importanza crescente che l'organizzazione reticolare è venuta acquistando all'interno del Terzo settore, quale soggetto cui sono attribuite tanto una funzione di promozione e supporto quanto di coordinamento e di rappresentanza degli enti che ad essa aderiscono.

Con riferimento alle interlocuzioni tra la rete associativa e gli uffici incaricati della gestione del

RUNTS, se da un lato l'individuazione dell'ufficio preposto alla gestione della sezione del RUNTS dedicata alle reti associative è effettuata *ratione materiae*, con attribuzione della relativa competenza all'Ufficio statale, per altro verso, i singoli soggetti componenti la rete sono iscritti, in coerenza con la configurazione giuridica assunta, nelle corrispondenti sezioni del RUNTS; in relazione ad essi l'individuazione dell'ufficio competente è basata sul criterio territoriale della sede legale di ciascuno (articolo 47, comma 1 del Codice).

L'esistenza di rapporti intersoggettivi tra gli enti costituenti la rete associativa e di interazioni, nelle vicende procedurali riguardanti la loro iscrizione, permanenza o cancellazione dal RUNTS, con una pluralità di uffici regionali del RUNTS medesimo, rende particolarmente pressante la necessità di un'applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale.

In tale prospettiva, all'esito dell'approfondimento condotto dalla scrivente nonché del confronto sviluppato con le Amministrazioni in indirizzo, si intendono fornire con la presente alcuni chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni codicistiche riguardanti le reti associative, con particolare riguardo alla composizione delle stesse, al sistema delle deroghe applicabili alle norme generali concernenti il diritto di voto, le deleghe di voto e le competenze delle assemblee e infine all'autonomia (anche relativamente alla materia statutaria) degli enti associati.

2. COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE RETI ASSOCIATIVE

Un primo aspetto da considerare attiene alla composizione della rete: l'articolo 41, comma 1 del Codice individua i relativi requisiti minimi dimensionali e di diffusione territoriale (almeno 100 ETS, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative territorialmente diffuse in almeno cinque regioni o province autonome; nel caso di reti associative nazionali almeno 500 ETS o, in alternativa almeno 100 fondazioni del Terzo settore, aventi sedi legali o operative presenti in almeno dieci regioni o province autonome). Per quanto riguarda invece gli enti di cui all'articolo 41, comma 6, è utile richiamare l'attenzione sul fatto che la condizione per l'applicabilità, ai fini della qualificazione come reti, dei più ridotti requisiti dimensionali previsti dal Codice della protezione civile va individuata in capo a tali soggetti nel loro essere iscritti nell'Elenco nazionale della protezione civile, di cui all'articolo 34 del citato d.lgs. n.1/2018, non essendo sufficiente la mera previsione statutaria, nell'ambito dell'oggetto sociale, dell'attività di cui alla lettera y) dell'articolo 5 del d.lgs. n.117/2017. Giova al riguardo evidenziare che i richiamati requisiti dimensionali saranno riscontrabili nel RUNTS, sulla base del combinato disposto dell'articolo 8, comma 5, lettera d) e dell'articolo 10, comma 2, lettera a) del D.M. 15 settembre 2020, recante la disciplina sul funzionamento del RUNTS: difatti, l'ente che intende conseguire l'iscrizione al RUNTS, ove sia affiliato ad una rete associativa deve allegare all'istanza di iscrizione l'attestazione di adesione alla rete rilasciata dal legale rappresentante di quest'ultima. La rete associativa, dal canto suo, nell'istanza di iscrizione nella corrispondente sezione, dovrà indicare i riferimenti degli ETS aderenti, il cui numero sarà verificato dal sistema informatico del RUNTS attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente. Una disciplina specifica è dettata per gli enti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese (imprese sociali, incluse le cooperative sociali, società di mutuo soccorso non esonerate, ai sensi dell'articolo 44, comma 2 del CTS, dall'obbligo di iscrizione nel registro imprese), in quanto detto sistema di registrazione non raccoglie i dati relativi all'adesione alle reti associative: soccorre a tale mancanza l'articolo 29, comma 3 del D.M. 15 settembre 2020, il quale prevede che i soggetti in questione possano presentare al RUNTS un'istanza di integrazione e aggiornamento, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato A. Il paragrafo 7.2 di quest'ultimo, difatti, annovera tra le

informazioni integrabili dall'ente l'eventuale affiliazione alle reti associative.

La disposizione sopra richiamata deve essere letta alla luce del principio della libertà associativa ex art. 18 della Costituzione, in coerenza con il quale un singolo ente può legittimamente aderire a diverse reti associative. In tal senso, l'articolo 8, comma 5 lettera d) del D.M. sopra menzionato, nell'individuazione della documentazione da presentare all'avvio del procedimento di iscrizione, espressamente contempla la possibilità di un'affiliazione plurima dell'ente richiedente l'iscrizione, prescrivendo l'obbligo in capo all'istante di allegare alla domanda di iscrizione distinte attestazioni di adesione da rilasciarsi da parte del legale rappresentante di ciascuna rete alla quale l'ente aderisce. La fattispecie dell'adesione plurima alle reti associative, ulteriormente ribadita nel sopra citato articolo 10, comma 2, lettera a), involge ulteriori profili in tema di individuazione della rete associativa legittimata ad esercitare nei confronti dell'ente aderente le attività di controllo ex articolo 93, comma 5 del CTS, che formerà oggetto di disciplina nell'emanando decreto previsto dal successivo articolo 96.

Al contempo, si deve escludere che la norma generale, volta semplicemente all'individuazione dei cennati limiti minimi dimensionali, sia invece interpretata come volta a precludere la possibilità che all'interno della base associativa possano essere presenti enti diversi dagli ETS; al contrario, ben potrebbe configurarsi una rete associativa al cui interno siano presenti anche soggetti estranei al perimetro del Terzo settore; questi ultimi, beninteso, non rileveranno ai fini del computo di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) e comma 2. La legittimità in via generale di tale ipotesi deriva, oltre che dal richiamato principio di libertà associativa – fermi restando i limiti eventualmente previsti dalla legge, dal dettato normativo del Codice, il quale, a differenza di quanto previsto a proposito della base associativa di ODV e di APS - rispettivamente agli 32, comma 2 e 35, comma 3 - da applicare peraltro qualora la rete si configuri anche come APS o ODV - non fissa con riguardo alla rete associativa alcun vincolo in tal senso; la sua qualificazione come ETS è fatta dipendere dal conformarsi della sua disciplina statutaria e dei suoi assetti organizzativi alle disposizioni del Codice. Resta ferma, ovviamente, la necessità, anche per la rete associativa, in quanto figura tipizzata di ETS, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo, direzione o coordinamento da parte degli enti cd. esclusi ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del Codice (in proposito si fa rinvio alla precedente ministeriale n. 2243 del 4 marzo 2020); come pure di non integrare essa stessa una delle tipologie di soggetti esclusi ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2. In questo senso dovrà prestarsi particolare attenzione alle finalità che l'ente stesso si attribuisce per statuto, nonché alle attività che coerentemente con esse svolge.

Una rete associativa potrà configurare il proprio patto associativo, disciplinato nello statuto, secondo le modalità ritenute più funzionali all'efficace esercizio delle attività tipiche della rete medesima, come individuate dall'articolo 41, comma 1, lettera b) del Codice e delle eventuali, ulteriori attività indicate al successivo comma 3, tenendo conto altresì della propria storia e della propria vocazione identitaria: in tal senso, attraverso l'esame delle caratteristiche della singola rete associativa si potrà tangibilmente apprezzare il polimorfismo organizzativo che caratterizza il Terzo settore, potendo l'autonomia privata dare vita a diverse declinazioni del vincolo associativo intercorrente tra gli enti partecipanti: esemplificativamente, si possono delineare reti associative cd. "verticali", caratterizzate da un modello organizzativo che prevede una pluralità di livelli (nazionale, regionale, provinciale, locale) e reti associative cd. "orizzontali" o "piatte", che scaturiscono per lo più dall'aggregazione di organizzazioni di secondo livello, anche costituite per aree tematiche o su base territoriale. L'eterogeneità dei modelli organizzativi rende sicuramente difficoltosa ogni operazione interpretativa capace di assicurare una *reductio ad unitatem* della lettura delle disposizioni del Codice, che, pertanto, deve essere sempre condotta sul caso concreto. Proprio la particolare complessità della struttura organizzativa delle reti associative fa emergere la questione in ordine alla

possibilità che la disciplina attinente al funzionamento ed all'organizzazione della rete possa essere contenuta anche in una fonte diversa dallo statuto, quale il regolamento. Al tal fine si tratta di stabilire se l'articolo 21, comma 2 del codice, nel richiamare espressamente le norme relative al funzionamento dell'ente quale contenuto necessario dello statuto, ponga una riserva assoluta o relativa in favore dello statuto. Si deve ritenere che proprio con riferimento alle reti associative, in presenza di un'evidente complessità organizzativa, le norme di funzionamento possano trovare esplicitazione anche in un regolamento, a condizione che lo statuto espressamente preveda il ricorso a tale strumento e che venga rispettata l'indefettibile esigenza di assicurare la piena conoscibilità delle caratteristiche dell'ente, a cui è funzionale il deposito presso il RUNTS dello statuto. In tale prospettiva, lo statuto dovrà necessariamente contenere la disciplina attinente all'organizzazione ed al funzionamento della rete; questa potrà trovare un'ulteriore specificazione nel regolamento, che a sua volta potrà contenere esclusivamente disposizioni attuative e/o integrative delle previsioni statutarie. In tal modo, peraltro, il contenimento entro termini ragionevoli del contenuto dello statuto potrà andare a beneficio della migliore intellegibilità dello statuto medesimo. Contemporaneamente, al regolamento dovrà essere assicurata la massima trasparenza, mediante la pubblicazione dello stesso sul sito internet della rete.

All'interno del complesso di enti che unitariamente costituiscono la rete, come soggetto avente per definizione carattere associativo, può essere opportuno introdurre una distinzione tra quelli che si profilano come articolazioni interne della stessa, previste e disciplinate specificamente nel loro assetto organizzativo e funzionale dallo statuto dell'ente e quelli che invece, collocati al livello di base, risultano enti meramente associati ad essa per effetto di un vincolo (la cd. affiliazione) che potrebbe venir meno per loro volontà (ad esempio perché decidono di non rinnovare l'affiliazione), per volontà del vertice della rete (qualora per ipotesi non siano ritenuti più rispondenti ai requisiti che statutariamente la rete richiede ai propri affiliati), o semplicemente in caso di loro estinzione, scioglimento ecc.

3. APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMII 8, 9 E 10 DELL'ARTICOLO 41 DEL CODICE, CHE PREVEDONO DEROGHE ALLE NORME DI PORTATA GENERALE

Anche sulla base di tale distinzione di fondo, che occorre tenere ben presente, è possibile affrontare il tema, sottoposto dalle rappresentanze del Terzo settore all'attenzione di questa Amministrazione, della portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 41 del Codice: se cioè queste ultime debbano essere riferite esclusivamente al soggetto che rappresenta il vertice della rete associativa oppure se possano essere estese anche agli enti che compongono la rete medesima, con particolare riguardo alle reti cd. verticali, secondo l'accezione sopra riportata. Sul punto si deve rammentare come le disposizioni in esame siano accomunate dall'identità di contenuto e di *ratio*: esse, infatti, contengono una serie di deroghe alle disposizioni generali contenute nel titolo IV del Codice, delle quali le reti associative possono avvalersi, per meglio conseguire un più efficace funzionamento, suscettibile invece di essere pregiudicato, a causa delle dimensioni e della diffusione territoriale delle reti medesime, dall'applicazione delle regole generali di funzionamento degli ETS.

In particolare, gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati nell'organo assembleare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2, le modalità e i limiti delle deleghe di voto nello stesso anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, nonché, infine, le competenze del suddetto organo anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

La corretta portata delle richiamate disposizioni derogatorie deve individuarsi attraverso una

lettura coordinata con il precedente comma 7 del medesimo articolo 41, che individua i principi ai quali deve conformarsi la disciplina statutaria dell'organizzazione interna delle reti associative: democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati, elettività delle cariche sociali. Tali principi orientano l'esercizio dell'autonomia della rete associativa, la quale, nell'esercizio delle deroghe previste dai commi 8, 9 e 10, deve assicurare comunque la possibilità che negli organi sociali, si sviluppi una dialettica democratica interna, che siano definite procedure elettorali trasparenti e verificabili per le cariche sociali, che sia garantito a tutti gli associati l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi, assicurando a ciascuno di essi pari opportunità.

In tal senso, pertanto, agli enti la cui natura e finalità risiedono nel costituire i livelli organizzativi intermedi delle reti associative, pur essendo al contempo caratterizzati da una propria identità soggettiva distinta rispetto al soggetto "rete associativa" (evidenziata *in primis* dal possesso di un proprio codice fiscale, cui corrispondono una propria autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile, tributaria ecc.— cfr. Agenzia Entrate circ. 59/E del 31 ottobre 2007), va riconosciuta la facoltà di avvalersi delle deroghe in questione, nel rispetto dei principi richiamati al comma 7 dell'articolo 41, nella misura in cui detta facoltà sia funzionale alla formazione della rappresentanza all'interno del livello più elevato della rete medesima e a concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete; a condizione, inoltre, che tale facoltà sia espressamente contemplata nello statuto del soggetto qualificato come rete associativa. È difatti proprio la presenza di una apposita previsione in tal senso nello statuto della rete, ad assicurare da un lato l'uniformità della disciplina di alcuni aspetti salienti dell'ordinamento interno della rete, quali quelli previsti nei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 41, presso tutte le articolazioni situate al medesimo livello organizzativo; dall'altro, a costituire strumento di garanzia della parità di trattamento tra tutti gli associati alla rete medesima. A tale proposito si segnala, laddove l'articolazione territoriale, secondo le indicazioni precisate nello statuto della rete, si avvalga di una o più delle deroghe sopra citate, l'opportunità di richiamare espressamente la norma facoltizzante, in modo da rendere immediatamente evidente – agli Uffici RUNTS ma anche agli associati e ai terzi – la *ratio* della previsione statutaria e la sua conformità al dettato normativo.

È di tutta evidenza che, al contrario, di tale deroga non potranno giovare, non rappresentando un livello organizzativo intermedio, gli enti associati collocati al livello di base della rete; questi ultimi tuttavia, con riferimento alle competenze dell'assemblea, potranno individualmente, trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 25, comma 2 del Codice (avendo cioè un numero di associati non inferiore alle 500 unità), beneficiare della specifica deroga ivi prevista.

Il criterio in base al quale le deroghe ai principi generali sugli ETS a carattere associativo previsti dalla legge nei confronti delle reti associative valgano anche, nei limiti sopra specificati, nei riguardi dei rispettivi livelli di articolazione territoriale, in modo da assicurare la funzionalità e il corretto dispiegarsi delle caratteristiche dell'ente principale, trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi in cui il cd. "ente principale" sia un ente di promozione sportiva (EPS) riconosciuto dal CONI (l'ordinamento e i requisiti per il riconoscimento da parte del CONI degli EPS sono individuati agli artt. 26 e ss. dello statuto CONI).

L'ipotesi cui qui si fa riferimento è quella richiamata all'articolo 35, comma 4 del Codice del terzo settore, che in deroga al precedente comma 3 consente la qualificazione come APS degli EPS riconosciuti qualora ad essi aderiscano non meno di 500 APS, senza la necessità di rispettare i limiti numerici che sanciscono nella composizione associativa un rapporto di 2 a 1 tra APS e le altre tipologie di enti aderenti ivi contemplate.

Considerato che gli EPS hanno per definizione una struttura articolata su base territoriale (facente capo ai cd. "comitati" regionali o provinciali democraticamente eletti e provvisti di propria

sede, cui aderiscono gli enti di base, asd e ssd), la deroga in parola dovrà essere applicata anche a tali articolazioni, qualora esse siano costituite in forma di APS, purché, beninteso, soddisfino i requisiti ulteriori rispetto a quello di cui all'articolo 35 comma 3, che godrà del regime derogatorio richiamato dal successivo comma 4.

Per mera completezza di trattazione, si evidenzia che le singole articolazioni territoriali della rete, qualora costituenti autonomi centri di imputazione di diritti ed obblighi giuridici, concorrono alla determinazione del numero degli ETS utili ai fini del requisito dimensionale della rete, ex articolo 41, comma 1, lettera a) e comma 2. Inoltre, il nesso di associazione indiretta richiamato nelle medesime disposizioni trova una sua coerente applicazione in tema di modalità di computo dei volontari e degli associati (ove rilevante, come nel caso di reti associative in possesso della contemporanea ulteriore qualificazione di ODV o di APS) nell'articolo 8, comma 6, lettera r) del D.M. 15 settembre 2020, in tema di funzionamento del RUNTS.

4. RAPPORTO INTERCORRENTE TRA LO STATUTO DELLA RETE ASSOCIATIVA E GLI STATUTI DEGLI ENTI ADERENTI

Infine, occorre ribadire che il principio del rispetto dell'autonomia degli ETS, garantita costituzionalmente dagli articoli 2 e 118, u.c. della Costituzione, deve informare di sé anche il rapporto intercorrente tra lo statuto della rete associativa e gli statuti degli enti aderenti alla medesima. In particolare, l'articolo 47, comma 5, che introduce la fattispecie dello statuto standard predisposto dalla rete associativa ed approvato da questa Amministrazione, non può essere letto nel senso che esso sia costitutivo di un obbligo *ex lege*, per gli enti che intendano aderire alla rete associativa, di adottare lo statuto standard. La citata disposizione, al contrario, deve essere colta nell'ottica dell'economicità dell'azione amministrativa, comportando essa, una volta ottenuta la suddetta approvazione ministeriale, il dimezzamento dei termini di durata del procedimento di iscrizione al RUNTS per gli enti che, aderenti alla rete in questione, abbiano adottato uno statuto conforme al modello tipizzato. Conseguenzialmente, la mancata adozione dello statuto standard sarà irrilevante ai fini dell'esercizio delle facoltà derogatorie di cui ai commi 8 -10 dell'articolo 41 sopra descritte, in quanto il relativo presupposto applicativo non risiede nella standardizzazione statutaria, quanto piuttosto nel concorso dell'ente alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete nonché della formazione della rappresentanza all'interno della rete medesima, purché nel doveroso rispetto di una coerente corrispondenza tra le norme previste nello statuto della rete e quelle contenute nello statuto dell'articolazione.

Per altro verso, sempre in omaggio alla richiamata autonomia degli ETS, la disciplina dell'ordinamento interno della rete come declinata espressamente nel patto associativo può prevedere anche l'esistenza di un unico statuto, che ciascuno degli enti facenti parte della rete, attraverso un atto formale di adesione alla medesima, faccia proprio ("adotti"), senza apportare alcuna modifica o integrazione. Militano a favore di tale lettura diverse considerazioni: il dato sostanziale della manifestazione di volontà degli associati dell'organizzazione aderente di far parte della rete associativa, riconoscendosi nelle finalità di quest'ultima come statutariamente declinate e ritenendo la relativa struttura organizzativa funzionale al perseguimento delle stesse; il principio di economia dei mezzi giuridici, in virtù del quale la predetta volontà anziché esternarsi in un atto formalmente distinto ma meramente riproduttivo dello statuto della rete associativa, può legittimamente esprimersi in una deliberazione dell'organo assembleare, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie (o in fase costitutiva con un numero di soci pari al numero minimo per la costituzione di un ente associativo nel caso in cui tale numero minimo sia previsto per legge); la

salvaguardia della tutela dell'autonomia privata del soggetto aderente, che non subisce in questo caso alcuna *deminutio*, in considerazione dei profili sostanziali e formali sopra esposti.

Una simile opzione sarà praticabile, evidentemente, soltanto a condizione che lo statuto della rete associativa contenga una disciplina esaustiva del funzionamento e dell'organizzazione degli enti costituenti i propri livelli organizzativi, di modo che il singolo ente che si trova ad un determinato livello della rete possa, adottando lo statuto di quest'ultima, vedere regolamentati il proprio assetto e funzionamento senza la necessità di apportare ulteriori integrazioni.

Da quanto sopra esposto con riferimento a tale ipotesi discendono ulteriori implicazioni, afferenti al rapporto con gli uffici del RUNTS: da un lato, infatti, la rete associativa che prevede l'adozione integrale, da parte degli enti ad essa associati, dello statuto della rete, potrà attivare presso questo Ministero l'apposita procedura di approvazione dello statuto standard, prevista dal sopra menzionato articolo 47, comma 5 del Codice, con i derivanti effetti sui procedimenti amministrativi di iscrizione al RUNTS per i soggetti aderenti alla rete medesima. Dall'altro, muovendo dalla previsione dell'articolo 47, comma 1, che prevede per l'ente istante l'obbligo del deposito dello statuto presso l'ufficio del RUNTS competente, sarà consentito agli enti costituenti la rete, all'atto della presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS, il deposito dello statuto della rete associativa di riferimento unitamente alla delibera assembleare di adozione integrale dello stesso (in tali casi di norma lo statuto della rete è allegato alla delibera e ne costituisce parte integrante).

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale".